COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N. 45 del 22.08.2016

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Presa atto mancata accettazione della proposta transattiva comunicata al creditore COIM Idea s.a.s. C.F. P.I.: 01349080802 POLISTENA.- Accantonamento ai sensi dell'art.258, comma 4, del T.U.O.E.L.

L'anno duemilasedici addì **ventidue** del mese di **agosto** alle ore **11,30** nella Sede comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nella persona della Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, ai sensi dell'art.252 del Decr. Lgs. n.267/2000, ha adottato la presente deliberazione.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione

Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Premesso

che il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 2013, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

che in data 3.10.2013 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;

che, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr., in data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insediata presso la Sede municipale del Comune di Anoia;

che, ai sensi dell'art.254, comma 2, del T.U.E.L., con Delibera n.1 del 4.10.2013 il Commissario straordinario di liquidazione ha avviato le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione in pari data dell'avviso per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;

che con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014 l'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione Comunale la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'art.258 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267";

che con la deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 30 maggio 2014 avente ad oggetto "Adesione alla proposta dell'Organo straordinario di liquidazione di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D. Lgs. n.267/2000", il citato organo di Governo del Comune di Anoia ha ritenuto di aderire alla suddetta proposta;

che con la propria deliberazione n.7 del 30 ottobre 2014 sono stati fissati i criteri e le procedure che saranno seguiti in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del Decr. Lgs. 18/8/2000 n.267. dando avvio alle transazioni;

Visti

la nota n.1469 del 2/04/2014 con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa ha trasmesso il Decreto Ingiuntivo n.67/2012 emesso dal Giudice di Pace di Cinquefrondi il 20/09/2012 e depositato il 24/9/2012, munito di formula esecutiva in data 4/12/2012 e notificato in data 17/01/2013 ed acquisito al protocollo con n.293 del 17/01/2013, sul ricorso promosso in data 10/08/2012 dal Dott. Carmelo Sellaro, C.F.: "omissis" ; legale rappresentante della COIM Idea s.a.s. C.F. P.I.: 01349080802 con sede in Polistena, rappresentato e difeso dagli Avv. Giovanni Cardona C.F.: "omissis" e Avv. Domenico Sellaro C.F.: "omissis", con il quale è stato ingiunto al Comune di Anoia il pagamento in favore della suddetta società della somma di euro 3.630,00 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché le spese e competenze del procedimento liquidate in complessivi euro 343,00 di cui 93,00 per spese, euro 180,00 per diritti ed euro 100,00 per onorario di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, rimborso forfettario spese generali e le successive occorrende, corredato della relativa attestazione resa ai sensi dell'art.254, comma 4, del Decr. Lgs. n.267/2000;

la proposta transattiva avanzata da questo O.S.L. relativa al pronto pagamento dell'importo di euro 1.675,87 pari al 40% del credito accertato alla data del 31/12/2012 di complessivi euro 4.189,68 a titolo di sorte capitale, interessi legali, spese legali e rimborso spese, inviata con prot. n.5471/64 C.S.L. del 22/12/2015;

la comunicazione di sollecito inviata al suddetto creditore ed al citato Studio Legale con prot. n.2261/64 C.S.L. del 16/05/2016;

Preso atto

che a tutt'oggi non risulta pervenuto alcun riscontro da parte del creditore e del suddetto Studio Legale in ordine all'accettazione della citata proposta transattiva avanzata da questo O.S.L.;

Richiamati

l'art.258, commi 3 e 4, del Decr. Lgs. n.267/2000 che, rispettivamente, così dispone: "*L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretèse dei relativi creditori [...] A tal fine, [...] propone individualmente ai creditori, [...] la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. [...] L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. [...]*";

la citata deliberazione n.7 del 30 ottobre 2014 che al punto 4 prevede: "In caso di esito negativo della proposta di transazione, l'Organo straordinario di liquidazione provvederà ad effettuare i previsti accantonamenti, nella misura di cui all'art.258, comma 4, del T.U.O.E.L.;

Ritenuto

di dover prendere atto della mancata accettazione della suddetta proposta transattiva del citato creditore e di dover provvedere al conseguente accantonamento di euro 2.094,84 pari al 50% del debito;

Dato atto

che, ad esclusione del presente originale e degli atti sottoscritti dalle parti, nelle ulteriori copie della medesima si provvederà ad evitare di indicare i dati sensibili ivi contenuti, sostituendoli con la dizione "*omissis*";

Richiamati

il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

il D.P.R. 24.8.1993, n.378;

il Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" adottate con delibera n.088 del 2.3.2011 dal Garante per la protezione dei dati personali;

delibera

1. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso:
2. di prendere atto della mancata accettazione della proposta transattiva comunicata alla COIM Idea s.a.s. C.F. P.I.: 01349080802 con sede in Polistena;
3. di disporre il conseguente accantonamento di euro 2.094.84 pari al 50% del debito per il quale non è stata accettata la transazione sul conto corrente acceso alla gestione liquidatoria del dissesto presso il Tesoriere;
4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione:
   - al creditore interessato;
   - al Sindaco di Anoia;
4. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378;
5. di disporre la pubblicazione sull'albo pretorio on line di copia della presente delibera ai sensi dell'art.124 del Decr. Lgs. 18.08.2000 n.267 e con i limiti imposti dalla richiamata normativa in ordine ai dati sensibili ivi contenuti.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione
(Giuseppa Scappatura)